



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Allegato alla delibera del
Consiglio Comunale
n. 22 in data 07.06.2011

Il Sindaco
Angelo Pasini

Il Segretario Comunale
Dr. Sacchi Maurizio

COMUNE DI NUVOLENTO

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI di SALA GIOCHI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Nuvolento nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

Art. 2 - DEFINIZIONE

Si definisce **sala pubblico da gioco** (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

Art. 3 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- 3) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

Art. 4 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 3.500 abitanti; ai fini del calcolo circa la disponibilità di una seconda autorizzazione, dopo la prima, si deve procedere come di seguito indicato: $(\text{numero abitanti residenti} - 3.500) / 3500 > 0,75$.

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

B) ZONE VIETATE:

b1) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi nelle zone individuate con retino di colore arancio, verde, azzurro, nero, come indicato della planimetria allegata al presente regolamento;

b2) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

C) DISTANZE:

c1) l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 600 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura;

c2) Le nuove sale giochi devono rispettare una distanza minima, rispetto ad altri esercizi della stessa tipologia preesistenti, pari a metri lineari 500.

D) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie utile minima di mq. 150, calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi, femmine e soggetti diversamente abili.

E) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pertinenziale pari al 150% della superficie del locale (S.L.P.) e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT maggiorati del 20.%. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro 50 m) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 10,00 nei giorni feriali e non prima delle ore 10,00 nei giorni festivi;
- chiusura non oltre le ore 23,00 nei giorni feriali e non oltre le ore 23,00 nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliere: 13,00 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 - IMPATTO ACUSTICO

Il Comune di Nuvolento è dotato di classificazione acustica del proprio territorio.

Il richiedente l'autorizzazione di nuova sala giochi deve, pena l'improcedibilità della richiesta, presentare una simulazione di impatto acustico, firmata da tecnico abilitato, da cui si evinca il rispetto, a seguito dell'apertura di tale esercizio, dei livelli massimi consentiti di inquinamento acustico della zona (di classificazione acustica) in cui è inserito l'immobile che ospiterà l'esercizio stesso.

Art. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.